



ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Argomenti dell'incontro

LA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

(alla luce di quanto prevede il D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i. al TITOLO I – TITOLO III e TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI)

➤ PARTE I:

- Documentazione generale

➤ PARTE II:

- Documentazione attrezzature di sollevamento
 - Documentazione altre macchine ed attrezzature
 - Documentazione impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche
 - Documentazione ponteggi e castelli di carico
- *Spazio alle domande*

LA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

PRIMA PARTE:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Arch. Claudia Tosarello
Servizio Tecnico ESEM |CPT

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Incontro del 15/02/2022

Documentazione generale di cantiere

Tutta la documentazione obbligatoria **deve essere consultabile in cantiere** e può in generale essere tenuta in formato cartaceo o digitale, ad eccezione dei documenti che vanno necessariamente esposti.


Di seguito sono elencati i principali documenti di cantiere:

1. Notifica preliminare
2. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
3. Fascicolo tecnico dell'Opera
4. Documento di valutazione dei rischi (DVR), comprendente valutazione del rischio Rumore, Vibrazione, Chimico, ecc.
5. Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS), nei casi in cui è possibile utilizzarlo
6. Piano operativo della sicurezza (POS)
7. Piano di gestione delle emergenze in cantiere
8. Piano delle demolizioni (se da effettuarsi)
9. Piano scavi (se da effettuarsi)

Documentazione generale di cantiere

10. Piano di lavoro per la rimozione dell'amianto (se presente)
11. Procedura gru interferenti (se presenti più gru in cantiere o in cantieri adiacenti)
12. Durc (Documento unico di regolarità contributiva)
13. Visura Camerale CC.I.AA.
14. Attestati di Formazione dei lavoratori presenti in cantiere
15. Tesserini di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere
16. Cartello di cantiere
17. Autorizzazioni e Prescrizioni di Enti terzi
18. *Protocollo anticontagio Covid-19 (addendum al POS – indicazioni nel PSC)*

SISTEMA CANTIERE



Impresa Affidataria

D.Lgs. 81/08 Art. 89, comma 1, let i)

Impresa affidataria: impresa **titolare del contratto di appalto con il committente** che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.**

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

Verifica documenti Idoneità tecnico-professionale

D.Lgs. 81/08 Art. 97

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza** dei lavori affidati e **l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento** (.....)
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui all'**ALLEGATO XVII**.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima** della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Verifica documenti Idoneità tecnico-professionale

D.Lgs. 81/08 Art. 97

Punto 1 – IMPRESE

Ai fini della **verifica dell'idoneità tecnico professionale** le imprese, le **imprese esecutrici** nonché le **imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
- d) **dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo


Verifica documenti Idoneità tecnico-professionale

D.Lgs. 81/08 Art. 97

Punto 2 – LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica **documentazione attestante la conformità** alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di **macchine, attrezzature e opere provvisionali**
- c) **elenco dei dispositivi di protezione individuali** in dotazione
- d) **attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria** ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007



**Interpello n. 7/2013
del 2/5/2013
ITP LAVORATORI
AUTONOMI**


Verifica documenti Idoneità tecnico-professionale

D.Lgs. 81/08 Art. 97


Punto 03 – VERIFICA ITP SUBAPPALTATORI

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.


OBBLIGHI TRASMISSIONE ITP (IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE)



ITER APPROVAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE (art. 90 comma 9 per COM e RDL, Art. 97 comma 2 per Impresa Affidataria)



ITER APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (Art. 92 comma 1 let. b per CSE, Art. 97 comma 3 per Impresa Affidataria)



Notifica Preliminare

Articolo 99 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3(*);
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

(*) Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Notifica Preliminare

Articolo 99 - Notifica preliminare (segue)

1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente

1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.

2. Copia della notifica **deve essere affissa** in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Notifica Preliminare

D. Lgs. 81/2008 - **ALLEGATO XII**

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Notifica Preliminare

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
NOTIFICA PRELIMINARE	Il committente o il Responsabile dei lavori	ASL (ATS) e DPL AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE	<ul style="list-style-type: none">• Cantiere con più imprese• Cantiere con un'impresa ed entità presunta superiore a 200 uomini-gg	<p>In mancanza della notifica preliminare è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.</p> <p>La notifica preliminare deve essere aggiornata ad ogni variazione dei suoi contenuti.</p>

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una **relazione tecnica** e **prescrizioni** correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da **tavole esplicative di progetto**, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una **planimetria sull'organizzazione del cantiere** e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una **tavola tecnica sugli scavi**. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento *(segue)*

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione **proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento**, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.


6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

OBBLIGHI TRASMISSIONE PSC

COM o RDL

PSC



Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é **specifico** per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) **l'identificazione e la descrizione dell'opera**, esplicitata con:

- 1) l'indirizzo del cantiere;
- 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
- 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) **l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza**, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) **una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi** concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi (segue)

d) **le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive**, in riferimento:

- 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
- 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
- 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;

e) **le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale**, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;

f) **le misure di coordinamento** relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punto 2.3.4 e 2.3.5;

g) **le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento**, nonché della reciproca informazione, **fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi**;

h) **l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori**, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 421; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi *(segue)*

i) **la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro** e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) **la stima dei costi della sicurezza**, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di **procedure complementari e di dettaglio al PSC** stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. **Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto**, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell'ALLEGATO XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'**area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni**.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'ALLEGATO XV.2, in relazione:

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.2. - **Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.** (segue)

- a) **alle caratteristiche dell'area di cantiere**, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) **all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere**, con particolare attenzione:
 - b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
 - b2) al rischio di annegamento;
- c) **agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.**

2.2.2. In riferimento all'**organizzazione del cantiere** il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento **all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.** (segue)

- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. **In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro** e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, **ed effettua l'analisi dei rischi presenti**, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento negli scavi;
- b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento **all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni** (segue)

- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene:

- a) **le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;**
- b) **le misure di coordinamento** atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)



Lo studio dell'organizzazione del cantiere si traduce nel

LAYOUT DI CANTIERE

una tavola descrittiva che ha lo scopo di evidenziare:

- gli accessi al cantiere e la viabilità interna (pedonale e carrabile)
- l'area destinata alla logistica con le attrezzature minime necessarie (baracche ad uso ufficio, mensa e spogliatoi, servizi igienici, ecc.)
- le zone di carico e scarico
- le aree di stoccaggio e di deposito
- il posizionamento dei mezzi di cantiere (gru, betoniera, taglia ferri, ecc.)
- gli impianti del cantiere (quadro elettrico, acqua, ecc.)
- l'ubicazione, la tipologia e la quantità dei dispositivi di prevenzione incendio e primo soccorso.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)




La **SEGNALETICA** permette l'**IDENTIFICAZIONE** di tutto quanto costituisce il cantiere e deve servire per chi entra in cantiere, per quanti operano in cantiere e per chi esce dal cantiere




Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Nel **LAY-OUT** di cantiere mediante l'uso di simboli, scritte, pittogrammi, immagini, foto, etc. si definisce l'organizzazione funzionale della sicurezza in relazione alle aree e alle attività lavorative coinvolte, ma anche la predisposizione dei flussi, all'interno e verso l'esterno del cantiere.




- Indicazione testuale delle aree e delle attrezzature di lavoro
- Legenda dei simboli e della grafica utilizzata

Dal cantiere più semplice ...



al cantiere più complesso ...

LAY OUT DI CANTIERE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DELL'UTENZA
-scala 1:400 -



NOTE SPECIFICHE PER I PERMESSI

1. L'installazione di un parageggiatura deve avvenire secondo il disegno che viene in cantiere a delegato dal D. 143 in un cantiere del quale non deve essere autorizzato l'ingresso di terzi. Il parageggiatura deve essere installata in modo da non interferire con le attività di cantiere e deve essere installata in modo da non interferire con le attività di cantiere.

2. L'installazione di un parageggiatura deve avvenire secondo il disegno che viene in cantiere a delegato dal D. 143 in un cantiere del quale non deve essere autorizzato l'ingresso di terzi. Il parageggiatura deve essere installata in modo da non interferire con le attività di cantiere e deve essere installata in modo da non interferire con le attività di cantiere.

3. L'installazione di un parageggiatura deve avvenire secondo il disegno che viene in cantiere a delegato dal D. 143 in un cantiere del quale non deve essere autorizzato l'ingresso di terzi. Il parageggiatura deve essere installata in modo da non interferire con le attività di cantiere e deve essere installata in modo da non interferire con le attività di cantiere.

ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO - 'VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
- scala 1:5000 -




ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO - ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE
- scala 1:2000 -



LEGENDA OBBLIGHI DI ALLESTIMENTO CANTIERE - DOTAZIONI IGIDECO AMBIENTALI
da DPR 303/55

N°	ANNO OBBLIGO	QUANTITÀ
1	20	20 MESI
2	10.168	10.168
3	25 ADD/G	25 ADD/G
4	10.168	10.168
5	10.168	10.168
6	10.168	10.168
7	10.168	10.168
8	10.168	10.168
9	10.168	10.168
10	10.168	10.168
11	10.168	10.168
12	10.168	10.168
13	10.168	10.168
14	10.168	10.168
15	10.168	10.168
16	10.168	10.168
17	10.168	10.168
18	10.168	10.168
19	10.168	10.168
20	10.168	10.168
21	10.168	10.168
22	10.168	10.168
23	10.168	10.168
24	10.168	10.168
25	10.168	10.168
26	10.168	10.168
27	10.168	10.168
28	10.168	10.168
29	10.168	10.168
30	10.168	10.168
31	10.168	10.168
32	10.168	10.168
33	10.168	10.168
34	10.168	10.168
35	10.168	10.168
36	10.168	10.168
37	10.168	10.168
38	10.168	10.168
39	10.168	10.168
40	10.168	10.168
41	10.168	10.168
42	10.168	10.168
43	10.168	10.168
44	10.168	10.168
45	10.168	10.168
46	10.168	10.168
47	10.168	10.168
48	10.168	10.168
49	10.168	10.168
50	10.168	10.168




SCUOLA AGRARIA E RELATIVI CAMPI DA GIOCO

IL DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI IGIDECO AMBIENTALI E' CALCOLATO SU SEGUENTI DATI:

DIRUTTA PRESUNTA DEI LAVORI	20 MESI
Ua/gg PRESUNTI	10.168
MAX CONTEMPORANITA' MAESTRANZE	25 ADD/G

PERTANTO RISULTANO (SECONDO EX D.P.R. 303/55):

W.C.	2
LAVABILI - dotati di acqua calda	3
DUCHE - dotate di acqua calda	2
SPOGLIATOI - riscaldati e aerati	min 25 mq
MENSA - eventualità stipiti di ristorazione con esercizio ristorazione esterno	



ML. VERIFICA PRELIMINARE DI SOTTOSERVIZI

SELEZIONE (ML)	VALORE
1.1	0.1
1.2	0.1
1.3	0.1
1.4	0.1
1.5	0.1
1.6	0.1
1.7	0.1
1.8	0.1
1.9	0.1
2.0	0.1
2.1	0.1
2.2	0.1
2.3	0.1
2.4	0.1
2.5	0.1
2.6	0.1
2.7	0.1
2.8	0.1
2.9	0.1
3.0	0.1

N.B.: i periodi per le fasi lavorative sopradette hanno carattere indicativo e possono prevedersi variazioni purché da dettersi preventivamente.

N.B.: IL PRESENTE LAY-OUT HA CARATTERE INDICATIVO E PRELIMINARE E POTRA' ESSERE MODIFICATO IN CONSIDERAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) DELL'AUTORITA' SCOLASTICA AL FINE DI SALVAGUARDARE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI E IN PARTICOLARE LE VIE DI ESCITA, UOCCO DI SICUREZZA, TRASPORTI PEDONALI E CARIBILI E LE VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO (AMBULANZE, V.V.F., ECC)

FINISCA IL PRESENTE PER PRESA VISIONE: data rev

CSE _____

R.L.S. _____

R.S.P.P. _____

STUDIO DI ARCHITETTURA
ING. GIUSEPPE PAVAN
VIA KARL MARX, 14
20139 MILANO
TEL. 02 57491111
WWW.PAVANSTUDIO.COM

TAV. 0508/1100

PROGETTO: 2024
AUTORIZZAZIONE: 2024
DATA: 2024

PROF. ING. GIUSEPPE PAVAN
PROF. ING. GIUSEPPE PAVAN
PROF. ING. GIUSEPPE PAVAN

LAY-OUT DI CANTIERE -scala 1:100-

LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE RISPETTO AI PRINCIPALI PRONTO SOCCORSO UBICATI NELLA ZONA



PLANIMETRIA GENERALE DELLA ZONA DI INSERIMENTO DELL' EDIFICIO - VIABILITA' PRINCIPALE DI AVVICINAMENTO ALL' AREA IN OGGETTO - scala 1:2000



VISTA DELL'EDIFICIO OGGETTO D'INTERVENTO VIABILITA' DI ACCESSO



LEGENDA OBBLIGHI DI ALLESTIMENTO CANTIERE - DOTAZIONI IGIENICO AMBIENTALI Allegato XIII D.Lgs. 81/08

N°	DESCRIZIONE ALESTIMENTI	DIM. IN METRI
1	(*) UFFICIO D.L.	interno alle U.I.
2	(*) UFFICIO CAPOCANTIERE	interno alle U.I.
3	(*) SERVIZI: WC E LAVABI	esterno alle U.I.
4	(*) W.C. (appena disponibili saranno utilizzati i servizi interni alle U.I.)	esterno alle U.I.
5	(*) LAVABI (appena disponibili saranno utilizzati quelli interni alle U.I.)	esterno alle U.I.
6	(*) SPOGLIATOIO MAESTRANZE	interno alle U.I.
7	DEPOSITO ATTREZZI/UTENSILI VARI	interno alle U.I.
8	STOCCAGGIO MATERIALI ELETTRICO	interno alle U.I.
9	STOCCAGGIO MATERIALI IDRAULICO	interno alle U.I.
10	POSTAZIONE IMPASTATRICE O ALTRA POSTAZIONE	interno alle U.I.
11	ALLESTIMENTO CAMPIONI DEI MATERIALI	interno alle U.I.
12	AREA STOCCAGGIO LATERIZI	interno alle U.I.
21	QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE	esterno alle U.I.
	PACCHETTO DI MEDICAZIONE	interno alle U.I.
	ESTINTORE DA 6 Kg PER FLOCHI A B C	interno alle U.I.

(*) LOCALI CONGRUI ALLE NORME D'IGIENE VIGENTI, AERATI, RISCALDATI E ISOLATI TERMICAMENTE.


VIABILITA' DI CANTIERE
 VIE DI TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI:

IL DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI IGIENICO AMBIENTALI E' CALCOLATO SUI SEGUENTI DATI:	
DURATA PRESUNTA DEI LAVORI	4 MESI
Uu/gg PRESUNTI	208
MAX CONTEMPORANEITA' MAESTRANZE
PERTANTO RISULTANO (SECONDO ALLEGATO XIII D.Lgs 81/08 ex D.P.R. 303/55):	
W.C.	2
LAVABI - dotati di acqua calda	2
DOCCE - dotate di acqua calda	1
SPOGLIATOI - riscaldati e areati	interni alle U.I.



- STABILE IN CUI SONO COLLOCATE LE U.I. OGGETTO DI INTERVENTO: VIA FEDERICO FERUFFINI, 16 ANGOLO VIA CORREGGIO, PIANO RIALZATO
- ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE DA VIA CORREGGIO
- ACCESSO MEZZI DI SOCCORSO (AMBULANZE E V.V.F.)

PIANTA PIANO RIALZATO OGGETTO D'INTERVENTO



VIA FEDERICO FARRUFFINI

LEGENDA			
	DEMOZIONI MANUALE		COSTRUZIONE SOLA PORTANTI
	COSTRUZIONI MANUALE		AREA ESTERNA CANTIERE
	AREA DA DELIMITARSI TEMPORANEAMENTE DURANTE LE FASI DI DEMOLIZIONE COSTRUZIONE		ANGOLA
	RECINZIONE AREA CANTIERE		RECINZIONE ESISTENTE

- ACCESSO AL CANTIERE E ALL'ABITAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO (AMBULANZE E V.V.F.), MEZZI DA LAVORO E MEZZI PRIVATI AVVIENE DA VIA CORREGGIO

TELEFONI UTILI.


POLIZIA	113
CARABINIERI	112
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	02-77031
PRONTO SOCCORSO	118
VIGILI DEL FUOCO	115
A.S.L. COMPETENTE PER LA CITTA' DI MILANO (Pronto Soccorso)	02-9392331
OSPEDALE DI MILANO SAN CARLO BORROMEO (Pronto Soccorso)	02-40222900
ISPESL territoriale-----	02 2360351
ISPETTORATO DEL LAVORO	02 67921
ACQUEDOTTO (segnalazione guasti)	02 4120910
ELETTRICITA' ENEL (segnalazione guasti)	800900800
GAS	02 025255
D.L. - R.L.	393 3303248
RESPONSABILE DI CANTIERE	
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	393 3303248
CAPO CANTIERE	
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE	

FIRMANO IL PRESENTE PER PRESA VISIONE: data rev
 - CSE arch. GIAMPAOLO GUFFANTI
 - R.L.S.
 - R.S.P.P.

0	3.05.2009	emissione					
rev.	data	descrizione	disegno/calcolo	cont.	approvato		
cliente		STUDIO DI ARCHITETTURA arch. GIAMPAOLO GUFFANTI					
oggetto		COMUNE DI MILANO (MI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO RIALZATO					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO RIALZATO		archivio		gruppo		sintesi	
		img-grafica		SCAD		SAFETY	
PUNTO DELLA SICUREZZA LAY-OUT DI CANTIERE		rev.		0			
		scala		1:2000 - 1:100 - fs			


CANTIERE OPERE PUBBLICHE VIA CORREGGIO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



LAY-OUT PRIMA DELL'EMERGENZA SANITARIA

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE



LAY-OUT MODIFICATO COME DA PROTOCOLLO

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle **interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento**

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua **l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni**, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, **il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale** delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO XV – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle **interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento**

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite **analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi**.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	CSP o CSE	<p>Il committente dell'opera</p> <p>Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi</p> <p>RLS / RLST</p>	<p>LAVORI PRIVATI</p> <ul style="list-style-type: none"> Cantiere con più imprese (se presente titolo abilitativo, viene redatto dal CSP; in assenza di titolo abilitativo fino a € 100.000 viene redatto dal CSE. <p>LAVORI PUBBLICI</p> <ul style="list-style-type: none"> Cantiere con presenza di più imprese, redatto da CSP in fase di progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione offerte 	<p>In mancanza del PSC è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.</p> <p>La trasmissione del PSC ad imprese e lavoratori autonomi deve essere documentata.</p> <p>Il PSC deve essere messo a disposizione del RSL / RSLT almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori.</p>

Fascicolo Tecnico

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'**ALLEGATO XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N)

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1115 2.

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), **è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.**

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

(...) b) **adegua** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e **il fascicolo** di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (...)

Fascicolo Tecnico

ALLEGATO XVI - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, **l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.**

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

II. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, 2, 3)

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
FASCICOLO TECNICO	CSP / CSE	Il committente	<p>Da redigere in presenza di PSC (ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria).</p> <p>La prima stesura compete al CSP prima dell'inizio dei lavori; l'aggiornamento in fase di esecuzione a cura del CSE</p>	In mancanza del FASCICOLO TECNICO è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
 - b) la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'**eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro **riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il **rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione (...)**
 - e) la **riduzione dei rischi alla fonte**;

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 – Misure generali di tutela *(segue)*

- f) la **sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è**, o è meno pericoloso;
- g) la **limitazione al minimo del numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, **esposti al rischio**; (...)
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; (..)
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la **partecipazione e consultazione dei lavoratori**; (...)
- u) le **misure di emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di **evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato**;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la **regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, ecc.**

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

D.Lgs. 81/2008

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) **la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento** previsto dall'articolo 28;
- b) **la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)**

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. - TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

- 1. La valutazione** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (...)**
- 2. Il documento** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione (...) **deve contenere:**
 - a) una relazione sulla **valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro (...)**

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi *(segue)*

- b) l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione attuate** e dei **dispositivi di protezione individuali adottati** (...)
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'**individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare** dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; (...)
- f) l'**individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una **riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento**.

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Allegati al DVR ci saranno i seguenti documenti:

- Valutazione del rischio Rumore
- Valutazione del rischio Vibrazione
- Valutazione del rischio Chimico
- Valutazione del rischio lavoro da stress correlato

**LE MISURE GENERALI DI TUTELA TROVANO LA LORO SPECIFICITA'
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE OGNI DATORE DI LAVORO
DEVE EFFETTUARE (rif. Art. 28 del D.Lgs 81/08)**



**PER QUANTO CONCERNE IL CANTIERE
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' CONTENUTA NEL
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
che deve essere specifico del cantiere**



Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

Art. 131, comma 1, lettera b del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.)

“Nell'ambito dei lavori pubblici è previsto, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PSC, la redazione del PSS.

Ciò significa che deve sempre sussistere una pianificazione della sicurezza, **anche nel caso di presenza di una sola impresa”**.

Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO	IMPRESA APPALTANTE	Il committente DL Lavoratori autonomi	Nel caso di APPALTO PUBBLICO in assenza di PSC	In caso di Appalto Pubblico con un'unica impresa ed eventuali lavoratori autonomi, è necessario redigere il PSS da parte dell'impresa appaltante, con gli stessi contenuti del PSC tranne i costi della sicurezza. L'impresa deve redigere comunque il proprio POS.

Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano Sostitutivo (PSS)

ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO si intendono per:

- a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano Sostitutivo (PSS)

ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 1. DISPOSIZIONI GENERALI

- g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
- i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano Sostitutivo (PSS)

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - **Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo**

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - **Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza**

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - **Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo**

- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose²³ utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	Datore di lavoro dell'impresa	Impresa Lavoratori autonomi CSE Datore di lavoro committente	SEMPRE prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del POS La redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature (art. 96, comma 1-b)	Il POS deve essere messo a disposizione di RLS/RLST almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori. Per cantieri con durata < 200 gg lavorativi, in alternativa alla visita del cantiere, il Medico competente documenta la presa visione dei piani di sicurezza (art. 104) I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo del POS da parte del CSE non oltre 15 gg dalla ricezione. Nelle DEMOLIZIONI la successione dei lavori deve risultare da apposito PIANO / PROGRAMMA contenuto nel POS.

Piano di gestione delle Emergenze

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), **il datore di lavoro**:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e **gestione dell'emergenza**;
 - b) **designa preventivamente i lavoratori** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - c) **informa tutti i lavoratori** che possono essere esposti a un **pericolo grave e immediato** circa le **misure predisposte e i comportamenti da adottare**;
 - d) **programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni** affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Piano di gestione delle Emergenze

Articolo 43 - Disposizioni generali *(segue)*

- e) **adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore**, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, **possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo**, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Piano di gestione delle Emergenze

Articolo 43 - Disposizioni generali *(segue)*

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.
3. **I lavoratori non possono**, se non per giustificato motivo, **rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate**, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. (...)
4. **Il datore di lavoro deve**, salvo eccezioni debitamente motivate, **astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.**

Piano di gestione delle Emergenze

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

- 1. Il lavoratore che**, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, **si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno** e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- 2. Il lavoratore che**, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, **prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione**, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Piano di gestione delle Emergenze

Articolo 45 - Primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro**, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, **prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza**, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, **anche per il trasporto dei lavoratori infortunati**.
- 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione**, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal **decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388** e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(...)

Piano di gestione delle Emergenze

E' OBBLIGATORIO PREDISPORRE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI.

OGNI DATORE DI LAVORO DEVE ELABORARE TALI PROCEDURE (IN COLLABORAZIONE CON RLS, RSPP, MEDICO COMPETENTE E EVENTUALMENTE CSP/CSE).

TALI PROCEDURE DOVRANNO ESSERE COMPRESIBILI, FACILMENTE E VELOCEMENTE ATTUABILI, RIPORTATE NEL P.O.S. E CONDIVISE CON TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI, IN MODO TALE CHE SIANO PREPARATI AD AFFRONTARE L'EMERGENZA SENZA RITARDI CHE POSSONO AVERE CONSEGUENZE ANCHE LETALI.

Piano di gestione delle Emergenze

Il POS deve contenere anche **procedure di dettaglio per la gestione delle emergenze**, in riferimento a:

- Luoghi confinati
- Luoghi di difficile accesso (fondo scavo / camerette / ponteggi senza accesso diretto al fabbricato ecc.)
- Montaggio / Smontaggio gru
- Lavorazioni con utilizzo di D.P.I. anti caduta (linee vita)
- Utilizzo P.L.E.

IN GRANDI CANTIERI O LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE COMPLESSE, LE PROCEDURE, POSSONO ESSERE RIPORTATE IN DOCUMENTI SEPARATI E DEDICATI.

ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE

Ancora oggi, nei nostri cantieri si sottovaluta la problematica del recupero del lavoratore infortunato dai luoghi di lavoro.

Questa sottovalutazione si evidenzia nella frequente predisposizione degli accessi ai luoghi praticabili solo da persone perfettamente in grado di muoversi.



ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE

SE SI INFORTUNA QUALCUNO SU UN PONTEGGIO?



ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE


SE SI INFORTUNA QUALCUNO IN COPERTURA?



ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE

ACCESSO A FONDO SCAVO: UN PROBLEMA FREQUENTE SPECIALMENTE IN AREE DI CANTIERE RISTRETTE IN ASSENZA DI RAMPA O SCAVI PROFONDI

E' INDISPENSABILE PREDISPORRE IN ANTICIPO UN PIANO DI EMERGENZA E RECUPERO




Piani integrativi al POS

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
PIANO DELLE DEMOLIZIONI	Datore di lavoro Impresa esecutrice	CSE	<ul style="list-style-type: none"> Lavori di demolizione di diversa tipologia 	Il piano può essere una procedura dettagliata allegata al POS o documento a sé stante (art. 151 DL.81)
PIANO DEGLI SCAVI	CSE Datore di lavoro Impresa esecutrice	IMPRESA CSE	<ul style="list-style-type: none"> Quando la particolarità dell'opera lo richiede, il piano di sicurezza degli scavi ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza adottate per lo svolgimento delle attività di scavo in cantiere. 	<p>Il PSC definisce le caratteristiche dello scavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia delle fasi di scavo; - le tecnologie utilizzate; - gli accessi agli scavi ed i sistemi di sostegno delle pareti degli scavi; - le misure di prevenzione e protezione a cui attenersi durante gli scavi e le eventuali emergenze. <p>Tavola tecnica allegata al PSC</p>

Piani integrativi al POS

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
PIANO DI LAVORO (rimozione e bonifica amianto)	Datore di lavoro Impresa esecutrice autorizzata	ASL (ATS) CSE DL (solo appalti pubblici)	<ul style="list-style-type: none"> Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto 	<p>Copia del Piano di lavoro è inviata all'ASL (ATS) almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori, a seguito dei quali è possibile iniziare i lavori anche senza un riscontro da parte dell'organo di vigilanza.</p> <p>Il Piano di lavoro non sostituisce il POS e la notifica della presenza amianto non sostituisce la notifica preliminare del cantiere.</p>

OBBLIGHI TRASMISSIONE POS





Procedura gru interferenti

L'organizzazione in sicurezza del cantiere richiede la **verifica di non interferenza** tra le macchine presenti.


Caso tipico è la necessità di **verifica delle interferenze delle gru**, per quel che riguarda l'interferenza dei bracci e del carico sia in orizzontale che in verticale:

- tra gru montate all'interno dello stesso cantiere o
- tra gru montate in cantieri vicini, la cui area di rotazione può sovrapporsi.


E' necessario tener conto non solo della rotazione del braccio, ma anche dell'operatività della gru con il carico a livello del terreno, al fine di non interferire su macchine, ponteggi, ecc.



GRU INTERFERENTI



GRU – FATTORI DI RISCHIO (gru interferenti)




È necessario redigere un **piano condiviso da tutti i gruisti** nel quale sono indicate regole e priorità

Procedura gru interferenti

Occorre elaborare, pertanto, una **PROCEDURA GRU INTERFERENTI** sia in fase di lavoro sia di inattività.

La procedura viene condivisa con gli **operatori addetti all'utilizzo della gru** – nel caso di più gru presenti nello stesso cantiere – e, nel caso di cantieri contigui, **tra le imprese operanti nei suddetti cantieri e gli addetti all'uso della gru**, in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi, facendo ricorso ad un **sistema di segnalazione delle manovre**.

Nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro → servizio di coordinamento interaziendale per la gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru.



Durc (Documento unico di regolarità contributiva)

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
DURC	CASSA EDILE INPS / INAIL	Committente Responsabile dei lavori Imprese Appaltanti	<ul style="list-style-type: none">Prima dell'offerta / sottoscrizione del contratto	<p>Il DURC ha validità 120 gg (negli appalti pubblici 1 mese) e deve essere fornito da tutte le imprese e dai lavoratori autonomi e rinnovato periodicamente prima della scadenza fino al termine dei lavori.</p> <p>In assenza del DURC è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (autorizzazione per i lavori)</p>

VISURA CAMERALE (CC.I.A.A.)

DOCUMENTO	CHI LO EMETTE	CHI E' IL DESTINATARIO	QUANDO SERVE	NOTE
CERTTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO	CAMERA DI COMMERCIO (Iscrizione Registro Imprese)	IMPRESA LAVORATORE AUTONOMO	<ul style="list-style-type: none"> Sempre, per poter esercitare un'attività economica, individuale o societaria. 	<p>Vi sono riportati i dati dell'azienda (riferimenti iscrizione, denominazione, dati anagrafici, recapiti, indirizzo della sede, PEC, C.F. / Partita IVA, forma giuridica, data di costituzione, oggetto e capitale sociale, attività svolta, numero e tipologia di addetti, ecc.)</p> <p>Copia della Visura Camerale va tenuta in cantiere, con data non superiore ai 6 mesi</p>



Attestati di Formazione dei Lavoratori

ESEM|CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Fortificato costituito da Associazioni ANCE e Fincos UIL,
Filia CISL, Filia CGIL per le province di Milano-Lodi, Monza e Brianza

Si attesta che



ha partecipato all'incontro di aggiornamento sul tema

**“Organizzazione della sicurezza: dalla progettazione preliminare alla
apertura dei lavori in cantiere”**

Tenutosi il 26 maggio 2021, per la durata complessiva di 3 ore

Il presente attestato è valido ai fini dell'aggiornamento per i ruoli:

- **Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori** (art. 98 e allegato XIV, D.Lgs.81/2008)
- **Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione** (art. 32, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 128/2016 - art. 34, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 223/2011)
- **RLS - RLST, Preposti e Dirigenti** (artt. 37, 48 del D.Lgs. 81/2008 e A.C.S.R. n. 221/2011)
- **Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro** di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

Pur non essendo espressamente richiesto dall'A.C.S.R. n. 128/2016, l'evento si conclude con verifica di apprendimento.
Svolto nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in videoconferenza con modalità sincrona (FAD) -
equiparata alla formazione in presenza.

Milano, 26/05/2021

MODALITÀ CORSO

Responsabile Area Formazione
(in carica ESEM|CPT)
Paolo Casaroli

MILANO - Via Novarona 5 - 20148 Milano
LODI - Viale Milano 66/68 - 26900 Lodi
MONZA - Via Luciano 3 - 20900 Monza
PIVA 07005650162 - G.F. 97046040166

ESEM|CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Fortificato costituito da Associazioni ANCE e Fincos UIL,
Filia CISL, Filia CGIL per le province di Milano-Lodi, Monza e Brianza

Tesserini di riconoscimento dei Lavoratori



Ogni lavoratore deve essere munito di tesserino di riconoscimento, riportante **fotografia**, **generalità**, la **DATA DI ASSUNZIONE** (nel caso di lavoratore dipendente), autorizzazione al subappalto.

Cartello di Cantiere

All'ingresso del cantiere è obbligatorio esporre il **CARTELLINO DI CANTIERE**, con i dati dell'opera da realizzare e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti.



COMUNE DI _____ PROV. DI _____

LAVORI DI _____

CONCESSIONE N. _____ DEL _____

PROPRIETARIO _____

PROGETTISTA _____

COMMITTENTE _____

DIRETTORE DEI LAVORI _____

DIREZIONE CANTIERE _____

ASSISTENTE TECNICO _____

RESPONSABILE della SICUREZZA _____

COORDINATORE della PROGETTAZIONE _____

COORDINATORE DEI LAVORI _____

CALCOLATORE STATICO _____

COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____

IMPRESA DI COSTRUZIONE _____

SUBAPPALTI _____

IMPIANTO ELETTRICO ⚡ _____

IMPIANTO IDRAULICO ⚙ _____

IMPIANTO GAS METANO ⚠ _____

N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____

N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____

IMPORTO LAVORI _____

INIZIO LAVORI _____ FINE LAVORI _____

SEGNALETICA DI CANTIERE



**ATTENZIONE
USCITA
AUTOMEZZI**



**PONTEGGIO
IN
ALLESTIMENTO**



È SEVERAMENTE PROIBITO

- AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
- AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
- SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
- DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

SEGNALETICA DI CANTIERE



Autorizzazioni e Prescrizioni di Enti terzi

- Autorizzazione occupazione suolo pubblico
- Autorizzazioni / permessi enti gestori linee impianti e sottoservizi
- Autorizzazioni / prescrizioni Polizia Locale, Ufficio Viabilità, Regione, ANAS, ecc. (es. cantieri stradali, opere infrastrutturali, metanodotti, ...)
- Deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causato da lavorazioni edili

Procedura anticontagio Covid-19

Costituisce un addendum al POS, in ottemperanza al Protocollo del 24 aprile 2020 ed integrazioni successive, fino al 31/03/2022 (salvo proroghe)

- 1. INFORMAZIONE AI LAVORATORI**
- 2. MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE**
- 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE**
- 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**
- 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**
- 6. GESTIONE SPAZI COMUNI**
- 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**
- 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE**
- 9. SORVEGLIANZA SANITARIA / MC / RLS o RLST**
- 10. RIUNIONI, EVENTI INTERNI, FORMAZIONE**

Grazie per l'attenzione

MILANO

20148 | Via Newton, 3

MONZA

20900 | Via Locarno, 3

LODI

26900 | Viale Milano, 56/60

AREA FORMAZIONE

800 413 805

AREA SICUREZZA

800 961 925

www.esem-cpt.it

